



*Comune di Manerbio*

(Provincia di Brescia)  
Area Servizi alla Persona

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI**  
**AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2016**

## **Art. 1 – Oggetto**

Con il presente Regolamento il Comune di Manerbio, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi, benefici economici e del patrocinio, assicurando il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il presente atto nasce dalla necessità di riordinare una materia già disciplinata in passato, rendendola più funzionale sia per l'espletamento delle pratiche sia per l'individuazione delle scelte da operare a livello politico.

Le attività interessate possono essere a carattere annuale o riconducibili a manifestazioni ed iniziative specifiche, come disposto dai successivi articoli 6, 7, 8 e 9.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi erogati in base al Piano Socio Assistenziale, al Piano per il Diritto allo Studio e ad apposite convenzioni.

## **Art. 2 – Finalità**

Il Comune di Manerbio favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

## **Art. 3 - Settori di intervento**

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- culturale, educativo, artistico;
- promozione economico-produttiva e turistica;
- ricreativo, sportivo e tempo libero;
- sociale e umanitario;
- tutela e valorizzazione ambientale, beni artistici e tradizioni.

## **Art. 4 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Manerbio ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste dal regolamento;
- b) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività.

## **Art. 5 – Beneficiari**

I soggetti beneficiari possono essere:

- a) enti ed istituzioni pubblici e privati;
- b) associazioni che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non di personalità giuridica, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali;
- c) persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento e per attività senza fini di lucro.

I soggetti ammissibili devono esercitare preferibilmente attività in ambito comunale e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione comunale.

In casi particolari l'attribuzione di interventi anche economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, solo previa deliberazione consiliare e richiesta di parere al Revisore dei conti.

Interventi economici possono inoltre essere effettuati per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

## **Art. 6 - Contributi per attività annuale**

La domanda volta ad ottenere la concessione a sostegno dell'attività annuale ordinaria deve essere presentata al Comune entro il 31 marzo di ogni anno (modulo A), firmato dal legale rappresentante e corredato dalla seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) copia del bilancio consuntivo sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) programmazione dell'attività dell'anno in corso;

## **Art. 7 – Sussidi indiretti**

Quando in una determinata iniziativa ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, può essere concesso l'utilizzo di locali di proprietà comunale a titolo gratuito o con parziale riduzione delle tariffe.

## **Art. 8 - Contributi e vantaggi economici per manifestazioni ed iniziative specifiche**

La domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche, deve essere presentata 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, (modello B) firmato dal legale rappresentante e corredato dalla seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
- b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico.

Nel caso in cui dal rendiconto economico si rilevi che l'iniziativa si è chiusa in attivo, il contributo comunale sarà decurtato fino alla concorrenza di tale importo attivo.

Nel caso in cui la manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse avere luogo, verrà meno il contributo destinato per l'evento.

Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

### **Art. 9 – interventi straordinari**

Per iniziative e manifestazioni, organizzate nel territorio comunale, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune, il contributo economico può essere accordato se esiste in bilancio la necessaria disponibilità finanziaria.

### **Art. 10 - Condizioni per l'assegnazione di contributi economici**

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione del contributo economico è vincolata all'impegno da parte del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso.

Nessun intervento inoltre può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

Il Comune di Manerbio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

### **Art. 11 – Patrocinio**

Il patrocinio può essere richiesto per iniziative senza scopo di lucro di carattere sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo e di interesse pubblico, che abbiano rilevanza per il territorio.

Fanno eccezione le iniziative che, anche se a scopo di lucro, promuovano l'immagine e il prestigio del Comune, purché accessibili a tutti, nonché quando vi sia una finalità di beneficenza e solidarietà.

Il patrocinio deve essere chiesto dal soggetto organizzatore mediante apposita istanza (modello C) da presentare almeno 15 giorni prima dell'evento all'Ufficio Protocollo. L'Assessore competente, ricevuta la richiesta, previo confronto con il Sindaco, ne relaziona alla Giunta prima di concederle o negarlo.

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente l'assegnazione di benefici economici.

### **Art. 12 – concessione in uso di locali comunali adibiti a sede di associazioni**

Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività.

L'Amministrazione Comunale, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

Le Associazioni devono essere regolarmente costituite ed in possesso dei seguenti requisiti:

- possedere un proprio statuto;
- svolgere l'attività associativa in settori di interesse collettivo di cui al precedente art. 3
- non avere finalità di lucro
- svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio comunale.

I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con un'apposita convenzione d'uso gratuito e possibile esonero dalle spese per le utenze (acqua, luce e gas).

Le spese di pulizia dei locali e degli spazi comuni, nonché lo smaltimento dei rifiuti, sono a totale carico delle associazioni.

Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse o per uso non conforme dei locali.

La concessione in uso gratuito della sede alle Associazioni equivale all'erogazione di un contributo economico.

### **Art. 13 - Norme transitorie e finali**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate in materia in precedenti atti di consiglio.